

DCC n. del 28 luglio 2025

Oggetto: Variante Parziale n. 15 al vigente PRGC, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Davide SANNAZZARO.

Premesso che:

- il Comune di Cavallermaggiore è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale adottato con D.C.C. n. 165/89 del 13 luglio 1989 (adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n. 184 del 9 settembre 1988) e successivamente approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 105-15567 in data 4 giugno 1992;
- sono state apportate allo stesso le seguenti varianti:
 - Variante n. 1 (I Strutturale) approvata con D.G.R. 36-19837 in data 9 giugno 1997;
 - Variante n. 2 (II Strutturale) approvata con D.G.R. 4-1520 in data 5 dicembre 2000;
 - Variante n. 3 (I Parziale) approvata con D.C.C. 54/2000 in data 20 settembre 2000;
 - Variante n. 4 (II Parziale) approvata con D.C.C. 1/2001 in data 7 febbraio 2001;
 - Variante n. 5 (III Parziale) approvata con D.C.C. 38/2001 in data 10 settembre 2001;
 - Variante n. 6 (IV Parziale) approvata con D.C.C. 14/2002 in data 19 aprile 2002;
 - Variante n. 7 (V Parziale) approvata con D.C.C. 10/2003 in data 26 febbraio 2003;
 - Variante n. 8 (VI Parziale) approvata con D.C.C. 42/2003 in data 16 luglio 2003;
 - Variante n. 9 (VII Parziale) approvata con D.C.C. 43/2003 in data 16 luglio 2003;
 - Variante n. 10 (VIII Parziale) approvata con D.C.C. n. 26/2004 in data 07 giugno 2004;
 - Variante n. 11 (IX Parziale) approvata con D.C.C. n. 11/2008 in data 25 febbraio 2008;
 - Variante n. 12 (X Parziale) approvata con D.C.C. n. 31/2009 in data 19 ottobre 2009;
 - Variante semplificata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, adottata con D.C.C. n. 13/2010 in data 11.05.2010 (disposizione di efficacia con D.C.C. n. 36 del 29.11.2010);
 - Variante n. 13 (XI Parziale) approvata con D.C.C. n. 35/2010 in data 29.11.2010;
 - Variante n. 14 (III Strutturale) approvata con D.C.C. n. 31/2012 in data 22.10.2012;
 - Variante n. 15 (XII Parziale) approvata con D.C.C. n. 32/2017 in data 12.07.2017;
 - Variante n. 16 (XIII Parziale) approvata con D.C.C. n. 11/2019 in data 11.03.2019;
 - Variante n. 17 (XIV Parziale) approvata con D.C.C. n. 31/2021 in data 05.08.2021;
- nel contempo: - sono state predisposte dal Comune alcune cosiddette "Varianti non varianti" di cui al comma 12, articolo 17 della L.U.R.; - su iniziativa privata, è stato applicato un permesso di costruire in deroga, inerente la zona "ex consorzio", ai sensi della Legge n. 106/2011 mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.06.2013 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2014; - è stata disposta con D.C.C. n. 41 del 27.09.2023 l'efficacia della "Variante semplificata" al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 17 bis, comma 6, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. (Primi interventi per la messa in sicurezza dei torrenti Maira e Mellea) e sua pubblicazione sul B.U.R. n. 41 del 12.10.2023; - è stata ratificata con D.C.C. n. 49 del 18.12.2024 la Variante al P.R.G.C. conseguente all'approvazione del Progetto Definitivo, da parte della Conferenza dei Servizi con Determinazione Motivata Conclusiva del Procedimento prot. RFI-DIN.PSRC\A0011\P\2021\0001003 del 04/08/2021, delle opere relative alla soppressione del passaggio a livello posto al km 31+117 della linea ferroviaria Torino-S.G. Cairo in Comune di Cavallermaggiore (CN) mediante la realizzazione di un cavalcavia stradale, una rotatoria e l'adeguamento della viabilità esistente";
- in ultimo il Comune si è dotato della perimetrazione dei centri/nuclei abitati ai sensi dell'art. 12, comma 2, numero 5 bis della L.U.R. con approvazione mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2014;

- a seguito di intervenuti fabbisogni di apportare modifiche puntuali al P.R.G.C., quest'Amministrazione Comunale ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente (Variante n. 18 al vigente P.R.G.C.-XV Parziale), come descritto dettagliatamente nell'elaborato "Relazione e Rapporto Preliminare", facente parte del presente deliberato;
- a tal fine è stato conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo.

Dato atto che:

- le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (8% in applicazione della L.R. 13/2020) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 (4% in applicazione della L.R. 13/2020) per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 (3% in applicazione della L.R. 13/2020) per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
- il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 7.477 ab.;
- nel complesso delle Varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 3.738,5 (ab 7.477 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una variazione totale pari a mq. - 3.729,5 e dunque rientrante nel limite imposto dalla L.U.R.. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 7.477 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apporta alcun ampliamento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere invariata (vedasi schema riassuntivo);
 - con le precedenti varianti parziali si era già completamente esaurita la possibilità di incremento della

Superficie Territoriale, ma con la variante 2008 si incrementa la S.T. di mq. 57.765 che determina quindi una nuova possibilità di incremento del 6% pari a mq. 3.466. Con le precedenti varianti parziali si è prodotta una riduzione di mq. 37.923,3, portando un saldo complessivo in disponibilità di mq. 41.389,3 (3.466 + 37.923,3) per future esigenze di settore;

- relativamente alle aree terziarie, si specifica che non si apporta alcun ampliamento di Superficie Territoriale o SUL, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere invariata (vedasi schema riassuntivo). Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti, e quindi si deve fare riferimento alle precedenti varianti parziali; rimangono a disposizione ancora 1.046 mq. di SUL.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

PRG	CIR		AREE PRODUTTIVE E TERZIARIE		
PRG 1989		6.257	354.970	178.720	
VAR 1995		43	27.724		
VAR 1998		416	91.150	13.500	
VAR PARZ. 1 (*)			489.752	169.643	

	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree produttive e terziarie		
	6.716				
	Variatione servizi (art. 21 L.U.R.)		659.395		
	+/- 0,5	Incremento 4%	0,06		
	3.358	mc	39.564		

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>S.T. aree produttive e terziarie</i>		
VP1					
VP2	493				
VP3			85.975	- 50.623	
VP4					
VP5					
VP6	615				
VP7			- 16.730		
VP8					
VP9			20.365		
VP10					
VP11					
	1.108		38.987		
INCREMENTO CON VAR 2008	761		57.765		
Nuovi valori di riferimento	7.477		57.765		
	+/- 0,5		0,06	0,06	
	3.739		3.466	577	
VP12	- 765	- 12.758,7	- 17.083	0	Area T1.1E S.T. mq. 19.181; SUL mq. 1.046
VP13					
VP14	- 4.072,5	- 8.846	- 20.840,3		

VP15					
TOTALE MODIFICHE	- 3.729,5	- 21.604,7	- 37.923,3	0	S.T. mq. 19.181; SUL mq. 1.046
RESIDUO A DISPOSIZIONE	- 9,5	21.604,7 mc	41.389,3	577	S.T. mq. 19.181; SUL mq. 1.046
	7.468,5				

* Con la variante parziale n. 1 si è provveduto esclusivamente a informatizzare il Piano Regolatore e ricalcolare le superfici che vengono prese come superfici di riferimento per i calcoli delle varianti successive.

Dato atto inoltre che:

- dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente Variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- il Comune di Cavallermaggiore ha individuato, con D.G.C. n. 35 del 11.03.2024 e successiva Determinazione n. 140 del 08.04.2025, nella Struttura dell'Organo Tecnico del Comune di Savigliano (CN) l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la presente Variante Parziale nr. 15;
- a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante verrà richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (*tra i quali si prevede di consultare: la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente; l'A.S.L. CNI-Dipartimento di Prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica; l'A.R.P.A. Piemonte-Dipartimento di Cuneo-Attività istituzionale di produzione; il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio-Ossola-Vercelli*) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- il progetto preliminare è stato adottato con Deliberazione Consigliare n. 11 del 28.04.2025, pubblicato integralmente sul sito istituzionale di quest'Amministrazione Comunale ed inviato ai su citati soggetti con competenza ambientale;
- con nota pervenuta al ns. prot. n. 7270 del 26.06.2025, la *Provincia di Cuneo-Settore Presidio del Territorio*, con determina dirigenziale n. 942 del 25.06.2025 (Allegato "G"), ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- con nota pervenuta al ns. prot. n. 7213 del 25.06.2025 (Allegato "H"), *l'A.R.P.A. Piemonte sezione di Cuneo-Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest-Struttura Semplice Attività di Produzione Struttura Semplice-Attività di produzione* ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- con nota pervenuta al ns. prot. n. 6307 del 03.06.2025 (Allegato "I"), *l'A.S.L. CNI-Dipartimento di Prevenzione-S.S.D. Ambiente, Agenti Fisici e Radioprotezione* ha espresso parere di non assoggettabilità a V.A.S. non rilevando criticità senza indicare azioni di mitigazione/compensazione;
- il *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio-Ossola-Vercelli* non si è espresso sulla variante in argomento;
- con Provvedimento Conclusivo di verifica ambientale in data 09.07.2025 (Allegato "F"), pervenuto al ns. prot. n. 7837 del 09.07.2025, l'Organo Tecnico Comunale incaricato, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente Variante Urbanistica;
- la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.

Richiamati i contenuti della propria Deliberazione n. 11 del 28.04.2025 ad oggetto: "*Variente parziale n. 15 al vigente P.R.G.C. – Adozione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e seguenti della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e contestuale adozione della documentazione preliminare per l'avvio della fase di verifica all'assoggettamento alla*

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”.

Atteso che:

- la citata delibera di adozione con i relativi elaborati sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi (dal 23.05.2025 al 22.06.2025 compreso) affinché chiunque potesse prenderne visione in tutti i suoi elementi ed eventualmente presentare osservazioni ed opposizioni;
- ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la suddetta delibera di adozione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (all'Albo Pretorio online; nella sezione Amministrazione Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio; nella sezione Strumenti Urbanistici), rendendo nota tale pubblicazione mediante avviso all'Albo Pretorio online, sull'Home Page del sito istituzionale del Comune (nella sezione notizie);
- la suddetta deliberazione di adozione è stata inviata, unitamente agli atti tecnici inerenti e contestualmente al suo deposito e pubblicazione, all'Amministrazione Provinciale di Cuneo per la verifica di competenza circa la compatibilità del progetto con il Piano Territoriale ed i progetti sovracomunali approvati, così come previsto dall'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Preso atto che durante il periodo di deposito:

- la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 942 del 25.06.2025, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c. 7, art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. (Allegato “G”);
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni sul progetto preliminare.

Esaminato l'elaborato “OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI” (Allegato “E”) predisposto dal professionista incaricato e ritenuto di condividerne i contenuti controdeducendo all'osservazione pervenuta secondo quanto specificato nell'elaborato stesso.

Evidenziato che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.

Considerato che:

- per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all'osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso.

Dato atto che l'approvazione del provvedimento rientra tra le competenze deliberative del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e che non ricorrono fattispecie per le quali si possa configurare la sussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 2.

Visto:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto definitivo di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. n. 56/77 e s. m. i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Visto e richiamato il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 16 - comma 4 - lettera d-ter e la D.C.C. n. 30 del 26.11.2018.

Ritenuti meritevoli di approvazione gli elaborati costituenti il progetto definitivo di Variante Parziale n. 15 al vigente P.R.G.C. (Allegati “A-B-C-D”).

Richiamato il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile competente come da prospetto allegato ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Con voti favorevoli **n. ()**, contrari **n. ()**, astenuti **n. ()**, espressi per alzata di mano da **n. ()** Consiglieri presenti e **n. ()**, votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2) Di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante.
- 3) Di dare atto che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali.
- 4) Di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato nell'allegato fascicolo "Osservazioni e Controdeduzioni" (Allegato "E"), accogliendola.
- 5) Di approvare la Variante Parziale n. 15 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i. costituita dai seguenti elaborati (Allegati "A-B-C-D"), a firma dell'Arch. Fabio GALLO, che formano parte integrante e sostanziale del deliberato:
 - Allegato "A" - Relazione;
 - Allegato "B" - Norme Tecniche di Attuazione (e tabelle di zona);
 - Allegato "C" - Tav. 1 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:10.000;
 - Allegato "D" - Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Foresto scala 1:2.000.
- 6) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
- 7) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.
- 8) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 9) Di dare atto che la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 e che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico Comunale individuato ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente Variante Urbanistica dalla fase di Valutazione con Provvedimento Conclusivo di verifica ambientale datato 09.07/2025 (recepito con determina di quest'Amministrazione Comunale n. 245 del 22.07.2025), che forma parte integrante e sostanziale del deliberato (Allegato "F").
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale).
- 11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del geometra ABBA' Elisa (Tecnico Comunale), cui si dà mandato per i successivi adempimenti.

- 12) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (per estratto) oltre che all'Albo Pretorio online dell'Amministrazione Comunale e sul sito informatico del Comune nelle Sezioni Amministrazione Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio e Strumenti Urbanistici.
- 13) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione della Variante, esclusivamente in formato digitale ed unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G., alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte entro 10 giorni dalla sua adozione, così come disposto dall'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. (), contrari n. (), astenuti n. (), espressi per alzata di mano da n. () Consiglieri presenti e n. () votanti; il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'adozione degli atti consequenziali ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.